

Pubblicato il 03/10/2018

Sent. n. 5777/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2013, proposto da Salvatore Guastaferrò, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Falanga, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Caruso in Napoli, Centro Direzionale Is. B3;

contro

Comune di Terzigno in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Vito, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, p.zza Municipio,64 c/o Tar Campania;

per l'annullamento

dell'ordinanza del responsabile dell'area tecnica del comune di Terzigno n.91 del 5 novembre 2012 recante ordine di demolizione di un muro di cinta realizzato alla via m. d'Ungheria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Terzigno in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza smaltimento del giorno 15 giugno 2018 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione depositato il 28.1.2013, il ricorrente, assumendosi proprietario di fondo in Terzigno, impugna l'ordinanza n. 91 del 5.11.2012 con la quale il competente responsabile del Comune citato, sulla scorta di verbale di sopralluogo dell'ufficio tecnico e del Corpo forestale dello Stato del 27.9.2012, gli ingiungeva la demolizione di diversi muri di cinta in cemento armato, il più impattante dei quali è lungo circa 78 ml. alto 2,20 e ha uno spessore di 35 cm.

1.1. Si costituiva il Comune di Terzigno con memoria e documentazione del 18.2.2013.

1.2. La Sezione respingeva motivatamente la domanda cautelare con Ordinanza n. 362 del 21.2.2013. Alla pubblica Udienza del 15 giugno 2018 il ricorso è passato in decisione.

2. Con un unico motivo il ricorrente articola tre censure.

Con la prima si duole che il provvedimento non indichi le ragioni dell'abusività e non estrinsechi alcuna motivazione delle ragioni del contrasto dei manufatti rilevati con la strumentazione urbanistica che è indicata solo in termini assai generici non consentendo all'interessato di percepire i motivi dell'illiceità della sua condotta esecutiva.

2.1. La doglianza appare infondata al Collegio, ove si consideri che correttamente il provvedimento gravato ha motivato l'abusività dei manufatti realizzati dal ricorrente con l'assenza di titoli abilitativi e la natura vincolata dell'area ove gli stessi sorgono.

3. Con la seconda doglianza il deducente sostiene che le murature costruite abbiano natura pertinenziale, escludendosi pertanto la necessità del permesso di costruire.

3.1. La censura si profila infondata, considerata la rilevanza e la consistenza delle opere realizzate, costituite da due grosse mura di cinta in cemento, il più impattante dei quali è lungo circa 78 ml. Altro 2,20 e ha uno spessore di circa 35 cm.

Sono poi presenti due pilastri in ferro, una trave e una ringhiera metallica posizionata sul primo descritto muro.

E' principio pacifico l'affermazione che un muro di cinta di grosse dimensioni è subordinato a permesso di costruire.

Si è affermato al riguardo che "In tema di reati edilizi, la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001. (Fattispecie relativa a muro in cemento armato avente spessore di cm. 25 ed un'altezza di circa metri 1,80)." (Cass. Pen, 11.11.2014 n. 52040) e che "La realizzazione del muro di recinzione in muratura necessita del titolo edilizio del permesso di costruire e non è sufficiente, a questo proposto, la presentazione di una d.i.a." (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, 3.4.2012 n. 15442).

4. Con l'ultima censura il ricorrente sostiene che la rispondenza dello stato dei luoghi a quello precedente imponeva l'applicazione di una sanzione pecuniaria ex art. 33 del Testo unico sull'edilizia.

4.1. La doglianza è infondata, stante la natura di nuova costruzione che va attribuita alle rilevanti mura sopra illustrate, le quali integrando trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che veicola gli interventi de quibus nel novero degli interventi di nuova costruzione ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per i quali è dunque richiesto il permesso di costruire ai sensi dell'art 10 dello stesso decreto.

La mancanza del permesso di costruire importa l'applicazione della sanzione reale demolitoria secondo quanto prescritto dall'art. 31, D.P.R. n. 380 del 2001, senza che vi sia spazio per una valutazione discrezionale e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria.

In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte il ricorso si prospetta infondato e va conseguentemente respinto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura definita in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a pagare al Comune di Terzigno le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre eventuali accessori di legge.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 15 giugno 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO